MODIFICHE URGENTI AL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE E PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA

Art. 23

Violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione

L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni.". L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio e' punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.".

Versione in vigore dal 9 giugno 1992, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa
Estremi	Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
Titolo	VI — Disposizioni concernenti le misure di prevenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-urgenti-al-nuovo-codice-di-procedura-penale-e-provvedimenti/art-23-violazione-di-obblighi-inerenti-a-misure-di-prevenzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it